

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 26/09/2012 ed anticipatamente estinto nel mese di aprile 2017 in corrispondenza della rata n. 53, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di 407,29 a titolo di commissioni della rete distributiva non goduta. La ricorrente domanda, altresì, la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza, nonché il rimborso delle spese legali sostenute, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario precisa che il ricorrente non ha diritto al rimborso di alcuna somma, in quanto la richiesta riguarda costi di natura "up-front", inerenti ad attività preliminari del contratto e che si sono esaurite al momento del perfezionamento del contratto ed eccepisce che gli oneri assicurativi non sono rimborsabili poiché non sostenuti dalla ricorrente. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto integrale del ricorso.

### DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che debba ritenersi improcedibile il ricorso, limitatamente alla parte della domanda con la quale la ricorrente chiede la condanna dell'intermediario per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e correttezza. Infatti, tale domanda è stata posta dalla ricorrente, per la prima volta, con l'atto di ricorso e non



era contenuta nel preventivo reclamo, come obbligatoriamente richiesto dalle condizioni di procedibilità del procedimento dinnanzi all'Arbitro. Le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. VI par. 1 avvio del procedimento) prevedono, infatti, che il ricorso all'ABF sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario e debba avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. Al riguardo, l'Arbitro si è pronunciato in più occasioni (cfr. per es. ex multis decisione n. 6471/2018 del Collegio di Roma), sottolineando come l'identità di oggetto tra il reclamo ed il ricorso rappresenti un requisito imprescindibile per la procedibilità della domanda, e che il suo mancato rispetto frustra la funzione stessa attribuita al reclamo e che consiste nella promozione della soluzione bonaria della controversia.

Ciò premesso, la domanda promossa dalla ricorrente verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Alla luce del contenuto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, questo Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in



mate-ria di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front. Ciò premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'intermediario debba integrare il rimborso già corrisposto per la quota delle commissioni della rete distributiva secondo il seguente prospetto:

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni-rete distributiva</i>				1.164,00	649,90	242,61	407,29
					0,00		0,00
					0,00		0,00
			<b>Totale</b>				<b>407,29</b>

Deve respingersi la domanda di rimborso delle spese legali, in considerazione della natura seriale del ricorso e della non obbligatorietà dell'assistenza tecnica nel presente procedimento.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 407,29 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA